

ANTIRICICLAGGIO/ Le indicazioni per gli avvocati nell'atteso parere del Cnf

# Adeguata verifica circoscritta

## Liberi da obblighi arbitrati, curatele e mediazioni

DI GIUSEPPE SCIARRETTA  
E CARMELO RICCIARDULLI

**G**li incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore, quelli quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario

giudiziale e l'incarico di mediatore non richiedono all'avvocato di effettuare l'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio. Lo si legge nelle regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, ai sensi dell'art. 11 del dlgs n. 231/2007, emanate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale forense con parere del Comitato di sicurezza finanziaria dopo oltre un anno di attesa.

Le prime due regole tecniche vanno a delineare la natura delle stesse nonché il loro ambito di applicazione. In particolare la Regola tecnica n. 2 va ad individuare le prestazioni messe in atto dagli avvocati che non rientrano nella disciplina antiriciclaggio:

- la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità giudi-

ziaria o arbitrale, ivi incluse la mediazione e la negoziazione assistita e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;

- l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;

- gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore;

- gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale;

- l'incarico di mediatore;

- l'incarico di custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita;

- ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), dlgs n. 231/2007.

Il Consiglio nazionale specifica però come rimangano fermi gli obblighi di identificazione e di gestione del denaro contenuti nel Codice

deontologico forense (artt. 23 comma 2 e 30). Per le prestazioni in cui invece è d'obbligo l'adeguata verifica, questa potrà essere eseguita nei modi ritenuti più opportuni dal professionista come, a titolo esemplificativo: procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, questionari o procedure informatiche. In quest'ultimo caso resterà comunque a carico dell'avvocato la valutazione finale sul cliente.

Certamente idonea e probabilmente la più semplice, l'acquisizione di una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolare modo quelli attinenti alla struttura proprietaria e all'individuazione dei «titolari effettivi», applicando di fatto le indicazioni contenute dallo stesso decreto antiriciclaggio (art. 22).

Nel caso in cui il professionista dovesse trovarsi dinanzi a ipotesi di basso rischio di riciclaggio (Regola tecnica n. 9), trovano applicazione alcune misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

- è sufficiente

ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;

- con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della

sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del decreto con allegata - se del caso - la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come una visura Cc/aa, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;

- con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;

- con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia

più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'avvocato sarà esentato:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;

- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Oltre alle regole tecniche il Cnf ha predisposto e condiviso un manuale contenente i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata, corredato di modulistica predisposta dal medesimo Organismo.

In sostanza, delle vere e proprie «linee guida» che vanno a tracciare il percorso che ogni singolo avvocato deve compiere. In particolare, il documento va ad affrontare due tematiche: una riguardante l'adeguata verifica semplificata, andando a chiarire il concetto di «basso rischio» di riciclaggio e criteri per individuarlo, mentre l'altra va ad approfondire il processo di «Autovalutazione» per l'avvocato, andando ad approfondire i passaggi per una corretta redazione del documento di valutazione di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 231/2007.

© Riproduzione riservata

**Rimangono fermi gli obblighi di identificazione e di gestione del denaro contenuti nel Codice deontologico forense**

**In presenza di un basso rischio di riciclaggio niente raccolta di informazioni sulla situazione economia del cliente**

